



# Integrazioni istruzioni FIR

## DD n. 251 del 19.12.2023

Certifico S.r.l. - IT

ID 23090 | 11.12.2024

Integrazioni alle istruzioni allegate al [Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023](#) / 10 Dicembre 2024

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica rende noto che a seguito dell'entrata in vigore della [Legge 14 novembre 2024 n. 166](#) che ha previsto l'abrogazione della categoria 3 bis dall'Albo nazionale gestori ambientali, si rende necessario apportare alcune integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell'allegato 1 al [Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023](#) e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell'allegato 2 al [Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023](#).

A tale riguardo si segnala quanto segue:

- nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, l'impianto di destinazione dei rifiuti e l'intermediario NON dovranno indicare il numero di iscrizione all'Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo "provenienza del rifiuto", previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell'allegato 1 al [Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023](#)
- Analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all'Albo, **NON andrà compilato il campo n. 4** del modello di FIR (numero di iscrizione all'Albo) previsto dai punti 1.1.2 "Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario" e "2.1 Rifiuti di cui all'art. 193, comma 19 del [Decreto legislativo n. 152 del 2006](#)" delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell'allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
- **NON andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all'Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale)** previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.

Si informa inoltre che la tabella "tipologia delle autorizzazioni" riportata al punto 5.1 dell'allegato 1 al [Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023](#) "Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto 3.1 dell'allegato 2 al decreto [Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023](#) "Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 del D.M. n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)" è modificata come di seguito riportato.

N.	Come è	Come cambia
1	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
2	Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art.208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
3	<del>Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 comma 3 e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</del>	<b>Voce eliminata</b>
4	Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
5	Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
6	Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - artt.214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) - Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.	Voce confermata
7	Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
8	Autorizzazioni "straordinarie" art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).	Voce confermata
9	<b>Comunicazione al trattamento di rifiuti e materiali in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 c.3 del D.Lgs. 152/2006</b>	<b>Nuova voce</b>
10	<b>Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - artt. 110 c.2 con provvedimento secondo art. 208 oppure 29-ter e 213 del D.Lgs. 152/2006</b>	<b>Nuova voce</b>

Le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei modelli saranno aggiornate di conseguenza.

**Fonti:**

[RENTRI](#)

**Collegati**

[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI](#)

[RENTRI](#)

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

[Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note](#)

**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
0.0	11.12.2024	---

Testata editoriale, iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024.

**Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024

©Copia autorizzata Abbonati

ID 23090 | 11.12.2024

Permalink: <https://www.certifico.com/id/23090>

[Policy](#)

